

**PROVVEDIMENTO N. 2643 DEL 22 OTTOBRE 2008 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALL'ATTIVITA' VENATORIA E PER GLI INFORTUNI.****Esiti della pubblica consultazione**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Provvedimento recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni.

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 5 soggetti:

- [ANIA \(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici\);](#)
- [ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE;](#)
- [CONF.A.V.I.;](#)
- [FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SPC RIETI;](#)
- [UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO.](#)

I commenti ricevuti, visualizzabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito, riportando per ciascuno di essi le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Provvedimento n. 2643 del 22 ottobre 2008.

**OSSERVAZIONI**

L'ANIA condivide la finalità del provvedimento volto a semplificare e a rendere trasparenti le modalità di attestazione dell'adempito obbligo assicurativo.

Analogamente, l'ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI dichiara di condividere il provvedimento in esame.

L'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO segnala la necessità che le convenzioni di cui all'art. 1 del provvedimento prevedano l'applicazione delle franchigie esclusivamente per le garanzie infortuni ed evidenzia la necessità di "stabilire il *dies a quo* per le convenzioni già in essere".

Proposta non accolta. La disposizione in esame riproduce il contenuto della lettera circolare ISVAP del 15 novembre 2006 che trova applicazione sia in caso di responsabilità civile verso terzi, sia in caso di polizza per infortuni. In relazione alle convenzioni già in essere è stata introdotta all'articolo 5 una disposizione sui tempi di adeguamento.

Inoltre, l'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO suggerisce di sostituire, rispettivamente agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, le espressioni "prevedono", "contemplano" e

“riporta” con “devono prevedere”, “devono contemplare” e “deve riportare”, al fine di sottolineare il carattere impositivo del provvedimento.

Proposta non accolta. La terminologia utilizzata è coerente con le prescrizioni in materia di stesura e linguaggio dei testi normativi recate nelle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 10888 e del 2 maggio 2001, n. 1.

La CONF.A.V.I propone, in ordine all'art. 2 del provvedimento, di eliminare la possibilità di versare i premi tramite bonifico bancario evidenziando che lo stesso può essere effettuato con valuta al beneficiario antecedente al giorno del pagamento e che ciò potrebbe creare discrepanze con la compagna assicurativa per la data di copertura.

Proposta non accolta. Si ritiene che il bonifico bancario risponda alle esigenze di trasparenza e di certezza nell'individuazione del termine di decorrenza della copertura assicurativa cui la norma è finalizzata.

La FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SPC RIETI segnala, in relazione all'art. 2 del provvedimento, la mancata condivisione della disposizione relativa al versamento del premio assicurativo tramite bollettino di c/c postale, auspicando la previsione di ulteriori modalità di versamento, che tengano conto dello sviluppo tecnologico in atto.

In particolare, l'associazione segnala che l'attuale utilizzo delle tessere associative-assicurative consente l'individuazione del *“momento certo del rilascio”* delle stesse e pertanto della decorrenza della garanzia assicurativa.

L'associazione specifica inoltre che la decorrenza della garanzia assicurativa è individuabile *“utilizzando la comunicazione del rilascio della tessera via fax, direttamente tramite internet con stampa contestuale della tessera, indirettamente comunicando via internet o telefono l'avvenuto rilascio”*.

Proposta non accolta. La norma, oltre a contemplare quale modalità di versamento dei premi il bollettino di c/c postale, prevede anche lo strumento alternativo del bonifico bancario. Inoltre, le modalità menzionate non si ritengono idonee a tracciare la data di pagamento del premio e, conseguentemente, ad individuare con certezza la decorrenza della copertura assicurativa.